

Il quadro delle politiche: scenari agricoli della riforma della pac e le politiche del MI.P.A.F. nel settore dell'agroambiente

Introduzione

Dopo oltre un anno di dibattito, il 26 giugno 2003, i Ministri dell'agricoltura dell'Unione Europea riuniti a Lussemburgo, hanno raggiunto un accordo che ha concluso la cosiddetta revisione di medio termine della Politica Agricola Comune, (PAC) prevista nel quadro di Agenda 2000. L'accordo delinea cambiamenti di portata notevole andando oltre il mandato della riforma di medio termine per varare una riforma di alto profilo. Dopo decenni di cauto gradualismo siamo di fronte ad una riforma vera che scuote l'impianto della vecchia PAC e prepara il terreno verso per la sua evoluzione, verso una Politica agraria moderna in grado di riaprire il dialogo e ristabilire la fiducia tra l'agricoltura e il resto della società.

Inoltre, attraverso la riforma delle politiche agricole comunitarie sono state poste le basi per trasformare le politiche di sviluppo rurale in quello che la Commissione Europea definisce il secondo pilastro della PAC, attraverso un progressivo riequilibrio tra spesa strutturale e spesa agricola e l'unificazione in un unico regolamento e in un unico fondo finanziario delle misure di sviluppo rurale.

In questa relazione tratterò le linee essenziali su cui si è basata la riforma della PAC, passando poi a toccare il processo di riforma in materia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007/2013 per poi andare a esaminare più approfonditamente il tema delle tematiche agroambientali sulle quali, in base alla riforma, il Mi.P.A.F. ha esercitato le proprie politiche nazionali di indirizzo e coordinamento sulle Regioni.

Riforma di medio Termine

I pilastri su cui si fonda la carica innovativa della cosiddetta riforma Fischler sono sostanzialmente tre: il "disaccoppiamento" la "modulazione" e la "cross-compliance" o "condizionalità". Accanto a questi tre pilastri si devono ricordare altri elementi, quali l'aver messo mano ad una riforma sia pur cauta del settore lattiero, una nuova serie di misure sullo sviluppo rurale e una accresciuta possibilità di gestione flessibile e mirata della PAC su base nazionale.

Il disaccoppiamento è l'idea di spostare il sostegno dal prodotto al produttore, sganciando l'erogazione degli aiuti per ettaro e per capo dalle produzioni cui sono attualmente associati. Il disaccoppiamento rappresenta l'elemento più innovativo della riforma perché libera i produttori dalla caccia ai sussidi, riorienta al mercato le loro scelte e rende gli aiuti compatibili con le regole del WTO e se ben gestito può ridurre il carico burocratico del vecchio sistema. Con il disaccoppiamento i produttori riceveranno più o meno lo stesso ammontare di aiuti di prima ma senza più alcun vincolo produttivo e la maggior libertà di scegliere se e cosa produrre in base alle convenienze del mercato.

La modulazione è un taglio (5% a regime) del complesso degli aiuti diretti della PAC il cui gettito redistribuito tra gli Stati membri con criteri che favoriscono i paesi a più alta ruralità, andrà ad aumentare la dotazione finanziaria del Piano di Sviluppo rurale: il cosiddetto secondo pilastro della PAC da anni indicato come la frontiera su cui spostare quote crescenti delle risorse impegna-

te nelle vecchie politiche di mercato.

La condizionalità è l'idea di condizionare il sostegno erogato agli agricoltori al rispetto di standard agroambientali, nonché al mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. Si tratta di uno strumento fondante per la nuova PAC giacché il principio del sostegno condizionato è l'unico giustificabile alla lunga, agli occhi dei cittadini contribuenti, che finanziano quel sostegno con le tasse che pagano.

La misura chiave della riforma è rappresentata quindi dal disaccoppiamento schema che prevede la sostituzione di gran parte degli attuali pagamenti e dei premi previsti dalle organizzazioni comuni di mercato, con un regime di pagamento unico. Tale regime di pagamento unico viene definito disaccoppiato in quanto i produttori beneficiari dell'aiuto non saranno vincolati a seguire specifici indirizzi produttivi ma con l'eccezione di ortofruticoli e colture permanenti avranno la possibilità di esercitare nelle loro aziende qualsiasi attività agricola. Rientra nella definizione di attività agricola anche il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. Da ciò discende che l'agricoltore ha diritto a ricevere il pagamento unico anche senza esercitare attività a fini produttivi.

Nel regime di pagamento unico confluiranno per ora i pagamenti attualmente erogati ai produttori di seminativi, carni bovine, lattiero-caseari, patate da fecola, legumi da granella, riso, sementi e foraggi essiccati. L'importo degli aiuti da corrispondere a ciascuna azienda verrà calcolato in base alla media degli aiuti percepiti nel periodo 2000-2002 e suddiviso in ragione del numero di ettari destinati alle colture associate agli aiuti stessi in diritti all'aiuto trasferibili.

Tra le misure qualificanti della riforma abbiamo poi la modulazione, prevista già su base volontaria da Agenda 2000, la cui applicazione viene resa obbligatoria. L'obiettivo è riorientare parte delle risorse verso lo sviluppo rurale. Il sistema prevede un taglio del 3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5% dal 2007 al 2012 su tutti gli importi dei pagamenti diretti. Attraverso un meccanismo di rimborso vincolato al rispetto di un massimale nazionale i primi 5000 euro di pagamenti annuali a livello di azienda sono di fatto esentati dal prelievo.

L'altro elemento cardine sul quale ci soffermeremo un po' di più, in quanto rappresenta un pilastro delle politiche ambientali, è la condizionalità.

Essa coinvolge tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 intendono beneficiare dei finanzia-

menti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data, infatti, tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale.

La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.

Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in due grandi categorie:

criteri di gestione obbligatori (CGO) ovvero disposizioni di legge, successivamente indicate con "Atti", già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie.

Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) successivamente indicate con "Norme" stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea ovvero:

- proteggere il suolo mediante misure idonee
- mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
- proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate
- assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

L'insieme degli impegni da rispettare in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda sono raggruppati in campi di condizionalità, ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei, quali:

- Ambiente
- Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
- Igiene e benessere degli animali
- Buone condizioni agronomiche e ambientali.

La condizionalità è obbligatoria dal 2005 ma tuttavia il sistema di impegni è destinato ad arricchirsi progressivamente sulla base delle scadenze temporali di seguito riassunte:

Dal 1 gennaio 2005 solo tre campi di condizionalità sono obbligatori e riguardano l'ambiente (con 5 Atti) la sanità pubblica salute delle piante e degli animali (con 4 Atti) le buone condizioni agronomiche e ambientali (con 7 norme). Dal 1 gennaio 2006 ai 4 atti in vigore se ne aggiungeranno altre sette e dal 1 gennaio 2007 il sistema sarà a regime.



Per l'anno 2005 l'elenco completo degli Atti e delle norme è stato inserito nel decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 13 dicembre 2004, pubblicato nella G.U.R.I. del 29/12/2004. Le Regioni possono dettagliare ulteriormente o meno le predette disposizioni.

Elenco atti obbligatori dal 1 gennaio 2005

Ambiente

□ Atto A1 Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

□ Atto A2 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

□ Atto A3 Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

□ Atto A/4 Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

□ Atto A/5 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

□ Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali.

□ Atto A/6 Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

□ Atto A7 Regolamento CE 2629/97 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

□ Atto A8 Reg. CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e che abroga il Reg. CE 820/97.

□ Atto A8.bis Reg. CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Elenco delle norme obbligatorie dal 1 gennaio 2005

Buone condizioni agronomiche e ambientali
Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali:

□ Norma 1.1: regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio;

□ Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei resi-

dui colturali;

□ Norma 3.1: mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali;

□ Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;

□ Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

□ Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;

□ Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Le disposizioni comunitarie e nazionali, diramate a seguito della riforma della PAC del 2003 stabiliscono che tutti gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti sono tenuti al rispetto degli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Al rispetto della condizionalità sono dunque interessati gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti o di altre forme di pagamento come: aiuto supplementare per il grano duro, aiuto per il riso, per la frutta in guscio, per le colture energetiche, per le patate da fecola, per i prodotti lattiero caseari, per le sementi, per l'olio d'oliva, (dal 2006) per il tabacco, per il luppolo, uve secche e bachi da seta.

Gli impegni devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto.

Le norme di dettaglio sul controllo degli impegni e sul calcolo delle eventuali decurtazioni da applicare ai pagamenti sono state stabilite da AGEA attraverso la circolare ACIU/2005/20 pubblicata sulla G.U. n. 36 del 14 febbraio 2005. Nella fase di controllo in azienda il rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato attraverso la compilazione di apposite check-list ove sono indicate una serie di indici articolati in portata (che misura l'entità della violazione), gravità (che misura la rilevanza) e durata (esprime il tempo occorrente per il ripristino delle condizioni preesistenti all'infrazione).

Il livello della violazione è quantificato con il numero 1 se basso, 3 se medio, 5 se alto. I tre livelli di avvertimento sono: segnalazione intervento correttivo e ammonizione. Il mancato rispetto degli impegni comporta la riduzione percentuale dell'aiuto che nei casi più gravi può arrivare anche al 100%. La riduzione varia entro il 5% per le negligenze, maggiorata fino al 15% in caso di recidività. Dal 20% al 100% per le infrazioni dolose che è una infrazione commessa oltre i tre anni.

Giova a questo punto elencare i principali vantaggi e svantaggi della riforma della PAC.

Vantaggi

□ Favorisce l'orientamento degli agricoltori verso le richieste del mercato: l'agricoltore quindi non è più spinto nelle proprie scelte aziendali dal contributo che ha questa o quella coltura, ma solamente in funzione della legge della domanda e dell'offerta;

□ mantiene pressoché inalterato il sostegno al reddito delle imprese, fatta salva la modulazione per le aziende sopra 5000 Euro;

□ migliora la posizione comunitaria nei negoziati del WTO, in quanto il sostegno disaccoppiato rientra nella scatola verde, lasciando nella scatola blu solo quella piccola percentuale ancora eventualmente accoppiata alla produzione;

□ rende il sostegno più trasparente e più rispondente alle richieste dei consumatori in termini di tutela dell'ambiente e di sicurezza alimentare.

Svantaggi

□ Determina forti rischi di abbandono della produzione nelle zone svantaggiate e marginali, e non solo. L'agricoltore percepisce il contributo sia che coltivi, sia che non lo faccia; in alcune zone ciò potrebbe influire anche sul dissesto idrogeologico, non essendoci più l'agricoltore a tutela del territorio. L'abbandono della produzione significa in molti casi anche spopolamento delle campagne con una inevitabile perdita di posti di lavoro. La parzialità del disaccoppiamento permette di superare solo in piccola parte questi problemi;

□ crea distorsioni della concorrenza tra agricoltori dello stesso territorio a causa della cristallizzazione dei diritti al periodo di riferimento e tra agricoltori di zone diverse per effetto delle rese storiche (a vantaggio delle zone più produttive, in realtà le meno bisognose di essere sovvenzionate);

□ determina forti ripercussioni sul mercato fondiario e su quelli degli affitti: infatti il diritto a percepire l'aiuto apparterebbe a chi effettivamente coltivava la terra nel periodo di riferimento: se è così vi saranno terreni con diritto e senza diritto. Il mercato fondiario non sarà insensibile a questo importante particolare. Allo stesso modo il mercato degli affitti sarà spinto verso l'alto, dato che per esercitare il diritto a ottenere il contributo, lo stesso deve essere appoggiato su un'eguale superficie di terra;

□ istituisce anche se parziale, una vera barriera all'entrata per i giovani agricoltori che per esercitare dovranno prima acquistare i diritti, pagando quindi di più la terra o il canone di affitto.

Riforma sviluppo rurale nella futura fase di programmazione 2007/2013

La revisione del quadro giuridico e degli strumenti di intervento condotti con la revisione di medio termine pur in presenza di novità importanti non poteva lasciare soddisfatti e richiedeva un ulteriore sforzo per la modifica delle politiche di sviluppo rurale. Il luogo dove compiere questa operazione era stato la conferenza di Salisburgo del novembre 2003, che ha seguito quella di Cork del 1996. Le maggiori novità emerse nel corso della Conferenza, che poi sono state recepite nel nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, sono state le seguenti:

□ semplificazione del quadro programmatico e finanziario;

□ la concentrazione su strategie e obiettivi prioritari (approccio strategico);

□ il mainstreaming del programma leader.

Semplificazione. Tale esigenza era oltremodo giustificata: una politica che per finanziare le stesse tipologie di interventi si serve di due distinte linee di bilancio (Feoga Garanzia e orientamento) che funzionano diversamente in termini di programmazione e gestione può ingenerare notevole confusione. Inoltre le altre motivazioni possono essere le seguenti: impossibilità di applicare interamente la modulazione perché riguarda solo la sezione Garanzia e non l'orientamento; la diversità e la scarsa comunicazione con le altre politiche di coesione; la presenza di un programma innovativo e sperimentale come il leader. In relazione a quanto sopraesposto si è introdotto un fondo unico per lo sviluppo rurale denominato Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questa riforma ha fatto sì che accanto a quello di sviluppo rurale si creasse un fondo per le spese PAC Mercati denominato FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia). Al FEASR vengono affidate le funzioni prima affidate alla sezione orientamento (POR Obiettivo 1 e leader) e alla sezione garanzia per la parte che finanziava i PSR. Le regole del nuovo fondo sono in parte simili al vecchio orientamento (per es. n+2) e in parte simili alla Garanzia (impegni a favore dell'organismo pagatore).

Approccio strategico. Il secondo aspetto innovativo della riforma è il passaggio ad una programmazione di tipo strategico. La passata programmazione era incentrata con programmi che si spingono ad un livello di dettaglio alto. Da qui l'introduzione di una programmazione che si identifica su un



numero limitato di obiettivi prioritari che rappresentano gli assi portanti dell'intervento comunitario: competitività del settore agricolo; gestione del territorio; diversificazione dell'economia rurale e qualità della vita nelle zone rurali. Tali obiettivi si identificano come le principali anime dello sviluppo rurale ed è previsto che a ciascun obiettivo venga assegnato una dotazione finanziaria minima che va dal 10% per la modernizzazione al 25% per la gestione del territorio e 5% per il metodo leader.

La seconda componente è rappresentata dalla modifica del sistema di programmazione che prevede la formulazione di Orientamenti strategici comunitari e poi la redazione del piano strategico nazionale e poi quello regionale attraverso il Piano di Sviluppo Rurale. Il PSN assume notevole rilevanza nei paesi con un forte decentramento regionale mentre perde di rilevanza nei paesi con un forte accentramento di competenze in quanto si raffigura nel PSR.

La terza componente è una più chiara demarcazione dei ruoli tra Commissione e Stato membro nel senso che la prima si riserva il ruolo di intervenire maggiormente nella definizione della strategia generale mentre gli Stati hanno maggiore flessibilità nel fissare le strategie di intervento e le modalità. Infine abbiamo un rafforzamento del monitoraggio e della valutazione.

Gli obiettivi di semplificazione hanno ispirato la riforma delle politiche strutturali comunitarie e hanno riguardato anche la strumentazione di intervento in favore dello sviluppo rurale conducendo alla riunificazione in un unico quadro giuridico complessivo delle misure di intervento a favore dell'agricoltura.

Lo sviluppo rurale assume quindi un carattere di orizzontalità che testimonia la rilevanza di secondo pilastro della PAC. Le misure di sviluppo rurale si applicano a tutte le aree dell'Unione e devono essere compresi in programmi organici di sviluppo.

Gli obiettivi strategici sono strettamente collegati con gli "assi" definiti nel nuovo regolamento. Il primo orientamento è rivolto quindi a ridare

competitività alle aziende agricole ricollegandole all'innovazione, ai bisogni dei consumatori alle catene agro-alimentari.

Il secondo orientamento è quello della sostenibilità ambientale dove sono state riunite le misure agro-ambientali e forestali, aggiungendo la Rete natura 2000, l'adeguamento alle condizioni per il ricevimento dei pagamenti diretti, il benessere animale, i pagamenti per i servizi ambientali prestati dalle aziende quando eccedono i minimi obbligatori. Si tratta di un approccio eterogeneo ma con un approccio più organico tra agricoltura e ambiente.

Il terzo orientamento punta alla diversificazione dell'economia rurale e alla qualità della vita. Il metodo che si è dimostrato più efficace è quello leader e in futuro sarà il metodo per attuare il terzo asse.

Con il nuovo regolamento si è garantita una notevole semplificazione delle procedure e dei finanziamenti: un solo fondo un solo programma.

Il nuovo quadro normativo orienta e struttura le azioni di sviluppo rurale abbandonando l'approccio di lunghe liste di misure scollegate. In secondo luogo pone la questione degli obiettivi comuni a livello europeo di esigenze di sviluppo non solo settoriali di coerenza tra politiche.

Infine propone di integrare un approccio di sviluppo locale partecipativo, come miglior modo per valorizzare le risorse e le opportunità oggi esistenti nelle zone rurali.

"Le risorse disponibili per impegni del FEASR per il periodo 2007-2013 quali figurano nella proposta della Commissione nel contesto delle prospettive finanziarie 2007-2013 sarebbero pari a 88,75 miliardi di EUR ai prezzi 2004. La ripartizione annuale è illustrata nella tabella seguente. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di EUR ai prezzi 2004 sarebbero concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (vecchio obiettivo 1 più fondo di coesione). Gli importi definitivi saranno fissati nel contesto di una decisione sulle prospettive finanziarie e dall'accordo interistituzionale per il periodo 2007-2013."

milioni di EUR - prezzi 2004

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11	12	12	12	12	13	13
	759	235	700	825	952	077	205

Il Ministero delle Politiche agricole e forestali, anche sulla base degli sviluppi delle politiche comunitarie, attua nel settore di competenza una

politica ambientale basata su azioni, interventi, misure, che devono essere in armonia con la politica comunitaria quella derivante da trattati inter-

nazionali ratificati dall'Italia (es. Protocollo di Kyoto).

Per una maggiore chiarezza espositiva si suddivide la politica per la tutela dell'Agroambiente attuata dal MiPAF nei settori del suolo, dell'acqua e dell'aria; con l'ovvia premessa che gli interventi in un settore hanno comunque a livello agroambientale ripercussioni anche negli altri due.

Suolo

A livello internazionale ed europeo

Il summit di Rio de Janeiro (1992) segna un passo importante nel riconoscimento del ruolo del suolo poiché sancisce l'adozione da parte degli Stati partecipanti di una serie di dichiarazioni riguardanti la sua protezione.

Successivamente la Convenzione delle Nazioni Unite per Combattere la Desertificazione (1994) individuava il suo obiettivo nel prevenire e ridurre il degrado del territorio, riabilitare i terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

Nel 2001 la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile dell'Unione Europea ed il 6° programma comunitario di azione ambientale (2001-2010), hanno stabilito l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento ed evidenziato che il declino della fertilità del suolo ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole.

La difesa del suolo è stata oggetto, nel 2002, di ulteriore attenzione da parte della Commissione Europea, che ha così inteso prendere un impegno politico su questa problematica. La Commissione ha infatti adottato la Comunicazione "COM (2002) 179 definitivo" intitolata "Verso una Strategia Tematica per la Protezione del Suolo", nella quale definisce il suolo come lo strato superiore della crosta terrestre e riconosce allo stesso l'importante funzione di interfaccia tra la geosfera, l'idrosfera e l'atmosfera.

Il documento si riferisce alla protezione del suolo in quanto tale, rimandando ad altra Comunicazione la dimensione territoriale del problema: al suolo viene riconosciuto lo svolgimento di molte funzioni vitali dal punto di vista ambientale, quali la produzione di biomassa, lo stoccaggio e la trasformazione di elementi minerali, organici e di energia, il filtro per la protezione delle acque sotterranee e lo scambio di gas con l'atmosfera. Nella Comunicazione viene sottolineato, inoltre, il ruolo fondamentale del suolo come supporto alla vita ed agli ecosistemi, come riserva di patrimonio genetico e di materie prime, come custode della

memoria storica, nonché come elemento essenziale del paesaggio.

L'importanza della protezione del suolo viene, dunque, riconosciuta sia a livello internazionale che nell'ambito dell'Unione Europea (UE).

Per consentire al suolo di svolgere le sue funzioni è pertanto necessario mantenerne le condizioni di salute, difendendolo dai processi di degrado che lo danneggiano. Tra i processi che minacciano la salute del suolo, la Comunicazione (2002) 179 individua i seguenti:

- erosione;
- diminuzione di materia organica;
- contaminazione locale e diffusa;
- impermeabilizzazione;
- compattazione;
- diminuzione della biodiversità;
- salinizzazione;
- frane ed alluvioni.

Le minacce individuate costituiscono un grave pericolo in quanto possono causare il degrado del suolo, stadio scientifico che individua un suolo che non è più capace di svolgere le proprie, importanti funzioni. In zone aride, semiaride e subumide-secche, tale stadio prende convenzionalmente il nome di desertificazione.

Si tratta di minacce che non operano uniformemente su tutto il territorio europeo, ma il processo di degrado del suolo sta generalmente tendendo ad aumentare.

È stata inoltre proposta una Direttiva Quadro sulla Protezione del Suolo (Soil Framework Directive - SFD), la cui adozione è prevista per novembre 2005.

Tale Direttiva Quadro sarà lo strumento principale per il conseguimento degli obiettivi delineati dalla strategia tematica europea sul suolo, nonché il punto di riferimento per la messa a punto degli interventi a tutela del suolo. Essa si propone di stabilire principi comuni, prevenire le minacce, preservare le funzioni del suolo e assicurarne l'uso sostenibile. Per quanto riguarda le unità spaziali interessate si propone di identificare le aree a rischio per alcune minacce (erosione, declino di sostanza organica, salinizzazione, compattazione, frane) e adottare invece un approccio nazionale/regionale per altre minacce (contaminazione, impermeabilizzazione).

L'attenzione è stata incentrata sulle tre minacce ritenute prioritarie:

- erosione;
- diminuzione di materia organica;
- contaminazione locale e diffusa.



La tutela del suolo nei processi di partecipazione alla definizione della strategia tematica europea e della Direttiva Quadro sono governati, a livello statale, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Difesa del Suolo.

Tuttavia, per la tutela di tale risorsa fondamentale per l'agricoltura e per un uso che sia rispettoso delle sue diverse vocazioni e dia luogo a produzioni di qualità, con DM n. 10052 del 25 marzo 2003 dell'On. Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, è stato ricostituito il Comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio Nazionale Pedologico.

Finalità del Comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio sono quelle di preservare, recuperare ed accrescere la produttività quantitativa e qualitativa dei suoli suscettibili di produzioni agricole e forestali attraverso attività di consulenza e di proposizione al Ministero ed alle Regioni di iniziative in materia pedologica, tenuto conto delle tendenze, implicazioni e competenze internazionali, comunitarie e nazionali.

La composizione del Comitato prevede rappresentanti del MiPAF, del Ministero dell'Ambiente, delle Regioni, degli Istituti Sperimentali del MiPAF operanti nel settore, del CNR, dell'APAT e di esperti a livello universitario nel settore della pedologia e della chimica del suolo. Attualmente la composizione dell'Osservatorio è in ristrutturazione, prevedendo la rappresentanza di un esperto per ogni regione.

Tale organismo ha provveduto, negli anni, alla standardizzazione dei metodi chimici, fisici, biologici, biochimici, mineralogici di analisi del suolo e i metodi di analisi delle acque oltre ai metodi standardizzati per la cartografia pedologica. Inoltre ha operato per la formazione di divulgatori agricoli esperti pedologi, operanti nei Servizi regionali di sviluppo agricolo. Nell'ambito dell'Osservatorio e con la sua consulenza progettuale, le Regioni stanno portando a termine una cartografia pedologica di base in scala 1:250.000 informatizzata e georeferenziata, in linea con le indicazioni internazionali e comunitarie più recenti, che migliorerà sicuramente le conoscenze della nostra risorsa di base.

L'Osservatorio Nazionale Pedologico e le nuove politiche di indirizzo

L'Osservatorio, attraverso la sua preziosa opera di consulenza fornisce un contributo fondamentale attraverso:

- La partecipazione ad un Gruppo di Lavoro

Nazionale per l'attuazione della Strategia Tematica del Suolo dell'Unione Europea, costituito nell'ottobre 2004 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. La prima attività condotta nell'ambito del Gruppo di Lavoro ha visto il MiPAF impegnato nella valutazione di un documento proposto dall'Olanda, in veste di Presidente di turno della UE (novembre 2004), nel quale si propone una azione comunitaria solo di raccordo delle politiche del suolo sviluppate dai singoli stati membri. La posizione rappresentata, di contro, dalla maggior parte degli stati membri ha concordato invece per la creazione di una Direttiva Quadro sul Suolo (con il favore della Commissione Europea) prevedendo l'adozione della stessa entro la seconda metà del 2005.

- La partecipazione ad un gruppo di lavoro il cui obiettivo è quello di predisporre un documento riguardante gli aspetti relativi alla "tematica suolo" in sede di stesura del Piano Strategico Nazionale relativo alla programmazione 2007-2013, per garantire una migliore strategia di supporto allo sviluppo rurale finalizzata anche alla valorizzazione e tutela della risorsa suolo.

- La realizzazione di un sistema geografico informatizzato dei suoli d'Italia, a scala di riferimento 1:1.000.000, avente finalità prevalentemente conoscitive, realizzato in collaborazione con le istituzioni regionali.

Relativamente a quanto contenuto all'interno del documento attualmente in corso di definizione, che sarà parte del Piano Strategico Nazionale relativo alla programmazione 2007-2013, il gruppo di lavoro istituito presso il MiPAF ed al quale hanno partecipato il Ministero dell'Ambiente, le Regioni, l'APAT, l'ISSDS, l'ISNP, l'ISMEA e l'INEA sta sviluppando un rapporto il cui obiettivo è quello di fornire proposte operative per lo sviluppo rurale, per quanto attiene alle misure relative al suolo. Il documento contiene inoltre alcuni elementi guida, che potranno supportare le Regioni e le Province Autonome nella stesura dei piani di sviluppo rurale regionali.

Nel Piano Strategico Nazionale viene ad essere sottolineata l'importanza del suolo, e la necessità di prevedere degli interventi per la difesa e la valorizzazione di questa risorsa, secondo i seguenti obiettivi generali:

- a) Favorire la diffusione della consapevolezza della fragilità del sistema suolo e la conoscenza delle problematiche che lo minacciano, con particolare attenzione all'incentivazione di pratiche atte a migliorare la sostenibilità dell'attività agricola e forestale in relazione al suolo.

b) Individuare e promuovere l'adozione, da parte degli agricoltori, di misure attive di difesa del suolo dalle principali minacce individuate sul territorio.

Di seguito, per ognuno dei quattro assi prioritari previsti per la nuova programmazione dello sviluppo rurale, sono riportate le priorità unitarie individuate dagli orientamenti strategici comunitari, accompagnate dalle relative priorità nazionali, individuate dal gruppo:

Asse 1 - Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale

Orientamento strategico comunitario:

Creare un settore agroalimentare forte e dinamico, incentrato sulle priorità del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nella catena alimentare e sui settori prioritari degli investimenti in capitale umano e naturale

Il suolo è infatti il substrato fondamentale su cui si svolgono le attività agricole e forestali e rappresenta, quindi, un elemento decisivo per permettere il rafforzamento del settore agroalimentare nazionale. In questo senso, *la valorizzazione e la difesa del suolo devono essere prese in considerazione, per garantire la competitività del settore agricolo e forestale.*

Quanto detto sopra può essere esplicitato nei seguenti obiettivi o priorità di intervento nazionali:

1. supportare la difesa del suolo come elemento caratterizzante della produzione agricola nazionale, e dei prodotti tipici in particolare
2. migliorare la gestione delle aziende agricole e forestali, in modo da incrementarne la sostenibilità ambientale
3. incentivare la realizzazione di investimenti più sostenibili
4. diffondere le conoscenze e le buone pratiche relative al suolo.

Misure ipotizzate

Misura "Iniziativa nel campo della formazione professionale e azioni di informazione" (art. 21)

Si propone di prevedere azioni formative/informative sulla tutela e sulle pratiche di conservazione del suolo. Le iniziative formative/informative potrebbero riguardare anche altre pratiche, quali ad esempio l'uso della risorsa idrica, che non riguardano esclusivamente il suolo ma concorrono a perseguire l'obiettivo finale di conservazione (azione formativa/informativa mirata).

Interventi formativi/informativi sulla conoscenza del suolo e sulle pratiche di conservazione

potrebbero essere messi in atto anche quando vengono finanziati particolari investimenti quali acquisto di importanti attrezzature e macchinari per il movimento terra e la lavorazione del terreno o l'impianto di arboreti soprattutto su superfici acclivi.

Misura "Ricorso a servizi di consulenza" (art. 24)

Un discorso particolare può essere sviluppato qualora fosse possibile includere nei servizi di consulenza i servizi forniti dalle ditte specializzate che rilasciano certificati ISO ecc. nell'ambito di pratiche di conservazione e tutela dei suoli. In questo caso l'agricoltore avrebbe l'opportunità di pagare le consulenze necessarie ad acquisire particolari certificazioni.

Misura "Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione" (art. 25)

In questo caso il beneficiario non è l'agricoltore ma colui che offre il servizio. Potrebbe essere l'occasione per incentivare ditte nuove o già esistenti nell'offrire servizi particolari nel settore della conservazione del suolo.

Misura "Insediamento giovani agricoltori" (art. 22)

La misura prevede la presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di priorità di accesso o di maggiore premio per quei piani che contengono analisi e impegni del giovane agricoltore verso la conservazione del suolo (inerbimenti, impianti idrici a basso consumo, strumenti di lavorazione del terreno particolarmente adatti a quel contesto, certificazioni ISO ecc.).

Misura "Ammodernamento delle aziende agricole" (art. 26)

In aree particolarmente sensibili ai fini della conservazione dei suoli, si potrebbe prevedere, nella domanda di aiuto, la possibilità di motivare la scelta dell'acquisto o la modalità di realizzazione dell'opera sotto il profilo di conservazione del suolo dando la facoltà in sede tecnica di approvare il progetto con priorità o con alcuni punti di contribuzione in più.

Tale opportunità potrebbe essere estesa alle aziende in possesso di certificazioni su sistemi di conduzione in linea con pratiche agronomiche conservative del suolo.



Misura “Accrescimento del valore economico delle foreste” (art. 27)

Potrebbe essere data priorità o maggiori tassi di contribuzione ai beneficiari in possesso di certificazioni ecoforestali o che si impegnano ad eseguire gli investimenti con particolari accorgimenti per la conservazione del suolo. Tali benefici potrebbero essere tenuti in considerazione solo per interventi in particolari aree.

Misura “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” (art.28)

La misura prevede anche aiuti alla commercializzazione dei prodotti. In questo caso potrebbero essere finanziate a livello prioritario o con tassi maggiori di contribuzione quelle iniziative che commercializzano prodotti provenienti da agricoltori o da aree che hanno adottato particolari tecniche di conservazione del suolo.

Asse 2 - Migliorare l'ambiente e le zone di campagna

Orientamento strategico comunitario:

Le risorse destinate all'asse 2 dovrebbero contribuire a tre aree prioritarie a livello comunitario: Biodiversità e preservazione dell'attività agricola e di sistemi forestali ad elevata valenza naturale, il regime delle acque ed il cambiamento climatico.

La messa in atto di politiche attive per la conservazione dei suoli agricoli e forestali potrebbe portare vantaggi alla *difesa della biodiversità ed alla preservazione di attività agricole e forestali ad elevata valenza naturale*, favorendo così l'instaurarsi di un corretto equilibrio fra attività agroforestali e attività urbane.

L'adozione di queste misure, ed in particolare di quelle destinate alla riduzione dei fenomeni erosivi ed alla conservazione/incremento del tenore di sostanza organica nei suoli, potrebbe contribuire in modo sostanziale anche alla *tutela delle acque* ed alla *mitigazione del cambiamento climatico*.

In relazione a ciò, gli obiettivi o priorità di intervento nazionali possono essere le seguenti:

1. riduzione del livello di erosione e limitazione dei dissesti idrogeologici;
2. conservazione e aumento del tenore di sostanza organica nei terreni;
3. prevenzione della contaminazione dei suoli.

Misure ipotizzate

Misura “Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali” (art. 37)

Misura “Indennità natura 2000 ed indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE” (art. 38)

Potrebbero trovare maggiore considerazione nella programmazione '07-'13 i motivi di svantaggio basati su considerazioni legate al suolo, che consentirebbero l'accesso alla compensazione di quelle aziende collocate in zone vulnerabili ai nitrati (con garanzia dell'applicazione delle azioni di salvaguardia del suolo e delle acque dalla contaminazione diffusa) o a forte suscettibilità all'erosione superficiale.

Misura “Indennità per interventi agroambientali” (art. 39)

La misura “indennità per interventi agroambientali” è fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati in precedenza. D'altra parte, l'esperienza della programmazione 2000-2006 dimostra che gli interventi agroambientali hanno avuto un impatto positivo su gran parte delle minacce individuate a livello europeo, ed in particolare su quelle relative ad erosione, contaminazione, sostanza organica e biodiversità. È quindi necessario garantire il proseguimento di questa misura.

Di seguito vengono quindi proposti alcuni distinti “gruppi” di azioni che potrebbero essere adottati dalle Regioni per migliorare l'efficacia degli interventi agroambientali:

1. integrazione nei disciplinari di produzione integrata e biologica di elementi di conservazione e difesa del suolo. Adozione di impegni aggiuntivi rispetto ai metodi di produzione integrata e biologica (es. divieto di lavorazione per pendenze elevate, profondità massime di lavorazione, lunghezza degli appezzamenti, gestione dell'irrigazione in relazione alla specie ed alle precipitazioni, piano di fertilizzazione ed individuazione di aree aziendali omogenee).

2. protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione. In relazione al grado di acclività dei terreni possono essere individuati interventi più o meno incisivi che vanno dal miglioramento della rete di sgrondo delle acque meteoriche, all'incremento della sostanza organica nei suoli, alla esecuzione di colture di copertura, alla abolizione di alcune pratiche (aratura convenzionale, fresatura, ripulitura dai residui colturali della coltura precedente), alla realizzazione di solchi acquai, alla costituzione di siepi o superfici boscate, ...).

3. prevenzione del declino della sostanza or-

ganica nel suolo. Suddividibili in azioni che comportano la riduzione delle perdite di carbonio a che comportino, al contrario, apporti di carbonio.

Misura “Investimenti non produttivi” (art. 41)

Se nelle pratiche conservative oggetto di specifica indennità, l'agricoltore ha necessità di realizzare o recuperare opere a livello aziendale come gradoni, sistemazioni, siepi, boschetti, ecc. il regolamento offre l'opportunità di poterle finanziare.

Misura “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” (art. 30)

Nella misura si parla anche di consolidamento e miglioramento del territorio e di gestione idrica. Si potrebbero quindi finanziare opere anche complesse di difesa e prevenzione del suolo (ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche forestali). Tali opere potrebbero essere programmate anche in base alle caratteristiche dei suoli ed in base alle sinergie che si possono sviluppare con interventi analoghi, magari finanziati con altri fondi strutturali comunitari.

Misura “Indennità per interventi silvoambientali” (art. 44)

Analogamente a quanto previsto per la misura agroambientale potrebbero essere studiate indennità per particolari aree forestali che presentano particolari necessità sul fronte della conservazione del suolo.

Misura “investimenti non produttivi” (art. 49)

Valgono le stesse considerazioni di cui all'articolo 41.

Asse 3 - Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione

Orientamento strategico comunitario:

La priorità assoluta dell'asse, secondo gli orientamenti comunitari, è la creazione di posti di lavoro. Le varie misure dell'asse 3 dovrebbero essere sfruttate per promuovere lo sviluppo delle capacità, l'acquisizione di competenza e l'organizzazione mirate allo sviluppo di strategie locali oltre che alla conservazione dell'attrattività di zone rurali per le generazioni future.

La possibilità di includere azioni e misure collegate alla protezione ed al miglioramento dei suoli nella più ampia categoria delle misure di miglioramento della qualità della vita o di diversificazione, rende coerenti le priorità individuate

dagli orientamenti strategici comunitari con l'individuazione di una strategia relativa al suolo.

Misure ipotizzate

Misura “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” (art. 57)

Nella misura è previsto il sostegno agli studi relativi al paesaggio rurale come pure la redazione di piani di protezione ambientale. Sostegno a quegli studi che servono a finalizzare meglio tutte quelle progettualità che potrebbero essere poi finanziate dalle altre misure.

Acqua

In questo ambito la normativa di riferimento è la direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati). Lo scopo principale della direttiva nitrati è il controllo e la riduzione dell'inquinamento idrico risultante dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni del bestiame o dall'uso eccessivo di fertilizzanti. I nitrati di origine agricola sono considerati infatti la causa principale dell'inquinamento da fonti diffuse, che colpisce le acque dolci superficiali e profonde e le acque marine. Per prevenire questo tipo di inquinamento si è ritenuto necessario prendere dei provvedimenti riguardanti l'uso in agricoltura dei fertilizzanti azotati e il loro accumulo nel terreno nonché talune prassi di gestione del terreno.

Date le premesse si capisce il notevole impatto della norma comunitaria su tutta l'agricoltura e sulle tecniche di produzione ormai consolidate nei diversi settori produttivi.

La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 152 del 1999, modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000. Le competenze del MiPAF in tale ambito (D.Lgs. n. 152/1999) sono relative alla formulazione – e modifica – del Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) nazionale e alla valutazione delle modifiche regionali allo stesso oltre che dell'attività regionale di formazione ed informazione sul tema.

L'importanza dell'applicazione della direttiva nitrati è da collegarsi alla “condizionalità” che rappresenta una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003. Essa come già detto coinvolge tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data infatti tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione



agronomica dei terreni, di salvaguardia dell'ambiente, della salute pubblica e del benessere animale.

La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.

In relazione all'importanza della predetta direttiva, su proposta del Ministro delle Politiche agricole e Forestali, il Ministro dell'ambiente ha costituito con decreto del 16 maggio 2003 un Comitato permanente per la sua implementazione allo scopo di rendere più efficace l'azione svolta dai due Ministeri nell'implementazione della direttiva medesima e non incorrere in ritardi, omissioni ed inadempienze, causa, in passato, di una condanna della Corte di Giustizia Europea.

Le Regioni nell'ambito della applicazione della direttiva nitrati hanno principalmente il compito di individuare ("designare") nel proprio territorio le zone vulnerabili da nitrati e predisporre dei Piani d'Azione per il recupero di queste aree inquinate o a rischio d'inquinamento.

Nelle zone vulnerabili il quantitativo di azoto (minerale e organico) presente nel terreno non deve eccedere i 170 Kg/ha, in queste aree è prevista l'adozione obbligatoria del CBPA emanato con decreto del Ministro delle Politiche agricole del 19 aprile 1999, che comporta una radicale revisione delle pratiche di fertilizzazione. La graduale designazione di aree vulnerabili sempre più vaste (la revisione è quadriennale) comporta una sempre più estesa applicazione del CBPA sul territorio nazionale e quindi delle tecniche di agricoltura a basso input e a ridotto impatto ambientale.

La direttiva nitrati è stata recepita, insieme ad altre direttive dal decreto legislativo 152/99. L'articolo 38 del Decreto Legislativo 152/99 stabilisce che le Regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e Forestali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente, dell'industria, della sanità e dei Lavori Pubblici di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Allo scopo di maggiore semplificazione e anche perché l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari è già normato dalla Legge 574/96 si è scelto di formulare due provvedimenti separati.

Il provvedimento relativo alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi

oleari norma in particolare le modalità di attuazione degli articoli 3 (Comunicazione preventiva), 5 (Esclusione di talune categorie di terreni), 6 (Stoccaggio) e 9 (Controlli) della legge n. 574/1996.

Tale provvedimento dopo esser stato firmato dai ministri concertanti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 19 luglio 2005 prevede sinteticamente.

Comunicazione: Le novità riguardanti la comunicazione sono: la validità (ogni anno), il fatto che debba essere disciplinata dalle Regioni. Sono precisati in dettaglio i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione a firma di un agronomo (o perito agrario o geologo). Il Sindaco può richiedere prima dell'inizio dello spandimento, informazioni e disporre accertamenti, nonché disporre la temporanea sospensione per una durata non superiore a trenta giorni. Per gli spandimenti successivi al primo la comunicazione deve contenere i dati del legale rappresentante nonché le caratteristiche del frantoio e i dati relativi ai siti di spandimento. I dati e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve altresì essere comunicata l'eventuale variazione dei dati relativi al sito oggetto di spandimento.

Comunicazioni semplificate: possono essere previste dalle Regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque di vegetazione (previsto dall'art. 7 della L. 574/1996) ma sono ammesse, nel caso di frantoi esistenti, solo per impianti con una produzione di olio uguale o inferiore a 20 t, ovvero per i nuovi frantoi, per impianti con una capacità di lavorazione uguale o inferiore a 4 t di olive nelle 8 ore. L'esonero dall'obbligo della comunicazione può essere previsto dalle regioni per frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t di olive nelle 8 ore.

Esclusione di talune categorie di terreni: Oltre ai casi previsti dalla legge 574 del 1996, il divieto di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è esteso a tutti i terreni non adibiti ad usi agricoli e nei terreni:

a meno di 10 metri dai corsi d'acqua, dagli inghiottitoi e doline e dall'inizio dell'arenile (in caso di laghi e mari); nei terreni con pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico agraria, nei boschi, giardini ed aree di uso pubblico e nelle aree di cava;

Le Regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimità di strade pubbliche, a meno di immediato interrimento, o in ottemperanza a strumenti di pianificazione di bacino o piani di tutela regionale, nonché per riposo temporaneo di siti ove

le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per diversi anni consecutivi.

Stoccaggio delle acque di vegetazione: Le acque provenienti da diversi frantoi devono essere separate in contenitori differenti, è vietato miscelare le acque di vegetazione con gli effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti.

I contenitori di stoccaggio devono avere una capacità pari alla somma del volume delle acque di vegetazione prodotte in 30 giorni, comprese le acque di lavaggio, calcolato sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore; agli apporti delle precipitazioni e ad un franco di sicurezza di almeno 10 centimetri. Le regioni possono comunque stabilire valori diversi sulla base di condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali.

Il volume dei contenitori è stato calcolato sulla produzione mensile, anche se da parte del Ministero Ambiente era stata richiesta una capacità maggiore (la legge n. 574/1996 prevede comunque, all'art. 6, che "lo stoccaggio ...deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni).

Le acque di lavaggio devono essere riversate comunque nei contenitori di stoccaggio, altrimenti costituirebbero uno scarico da autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 (lo stesso che prevede, all'art. 38 la deroga per l'uso in agricoltura delle acque di vegetazione)

I contenitori di stoccaggio esistenti devono essere adeguati entro due anni. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate le regioni possono prevedere termini diversi di adeguamento comunque non superiori a tre anni.

Stoccaggio delle sanse umide: Le sanse umide provenienti da diversi frantoi devono essere separate in contenitori differenti, è vietato miscelare le sanse con gli effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui non è possibile l'impiego agricolo.

Trasporto delle acque di vegetazione: Gli adempimenti concernenti il trasporto delle acque di vegetazione, vengono definiti dalle Regioni con propri provvedimenti, sulla base delle seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
- b) la quantità delle acque trasportate;
- c) la identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;

e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.

Le Regioni inoltre stabiliscono i tempi di conservazione della documentazione nonché le forme di semplificazione della documentazione nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento.

Trasporto delle sanse umide vale quanto prescritto per le acque di vegetazione.

Controlli: Ogni anno entro il 31 ottobre l'autorità (il Sindac.) che riceve la comunicazione trasmette alla regione un estratto informatizzato, di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell'Allegato 1, i dati di cui alla lettera A, punto 3.4 e punto 4 dell'Allegato 2 e le informazioni desunte dalle schede di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 9, relative all'anno precedente.

Le regioni con cadenza triennale, a partire dalla data di emanazione del presente decreto, entro il 31 marzo, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, basata sui dati di cui all'Allegato 3.

Il MiPAF, sentito il Ministro dell'ambiente trasmette, ogni 3 anni, al Parlamento entro il 31 dicembre la relazione prevista ai sensi dell'art. 9 della legge n. 574 del 1996.

Relativamente al provvedimento sulle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il MiPAF è il proponente del decreto interministeriale recante le norme generali per la definizione delle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. La stesura definitiva del provvedimento dopo aver ricevuto l'assenso da parte dei ministeri concertanti è stata trasmessa alla Conferenza Stato - Regioni ed ha ricevuto l'assenso tecnico nella riunione tenutasi il 12 settembre 2005.

I punti cardine del decreto sono i seguenti: divieti di spandimento, stoccaggio, comunicazione, trasporto e controlli.

Divieti di spandimento: sono riportati i divieti di utilizzazione e spandimento spaziale e temporale, distinti per Zone Ordinarie e Zone Vulnerabili, di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla Legge 748/84, fanghi di depurazione di cui al decreto ministeriale 185/2003.

Le Regioni conservano ancora un certo margine di discrezionalità nelle Zone non Vulnerabili, mentre in quelle Vulnerabili sono obbligate ad



adottare norme simili e molto più vincolanti in quanto derivanti dall'applicazione della direttiva nitrati.

Stoccaggio: è previsto che le Regioni definiscano la durata degli stoccaggi in considerazione del volume di effluenti (letame e liquame) prodotti in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a 90 giorni (per letami e liquami nelle Regioni del Sud) e fino a 180 giorni per i liquami nelle zone vulnerabili delle Regioni del centro Nord.

Trasporto: è previsto che durante il trasporto sia disponibile un documento riportante:

a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;

b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;

c) l'identificazione del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;

e) gli estremi della comunicazione da cui origina il materiale trasportato.

Comunicazione: è prevista una comunicazione da inviare alla Autorità Competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, il cui tempo di validità è di 5 anni. C'è tuttavia una eccezione per le seguenti due fasce di allevamenti suinicoli e avicoli:

– allevamenti che producono valori di azoto al campo inferiori a 3000 kg nelle Zone Ordinarie (Non Vulnerabili) e a 1000 kg nelle Zone Vulnerabili che vengono esonerati dalla presentazione della comunicazione. La proporzione tra quantità di capi e quella di azoto prodotto viene calcolata in base ad una tabella presente all'interno del decreto in cui vengono indicati per ciascuna tipologia di allevamento i valori al campo per capo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca;

– allevamenti intensivi soggetti alla applicazione del decreto legislativo 59/2005 che sono obbligati alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dello stesso decreto.

Controlli: è previsto che le regioni individuino forme di registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo, utili allo svolgimento dei controlli.

Le autorità competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti interessati allo spandimento, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;

b) presenza delle colture indicate;

c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

Aria

L'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto il 16 febbraio 2005 (conseguenza della ratifica del protocollo da parte della Russia) ha posto sotto i riflettori le previsioni di tale protocollo internazionale che l'Italia ha ratificato con la legge n. 120 del 2002. L'obiettivo di riduzione per l'Italia è pari al 6,5% rispetto ai livelli del 1990; pertanto, tenendo conto dei dati registrati al 1990, la quantità di emissioni assegnate all'Italia non potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore obiettivo di 487,1 Mt CO₂ eq. (milioni di tonnellate CO₂ equivalenti).

In particolare le Emissioni settoriali di gas serra in Italia al 1990 erano le seguenti:

	Mt CO ₂ eq	%
Energia	145,3	28%
Industria	124,2	24%
Trasporti	105,8	20%
Civile	70,2	13%
Agricoltura	51,8	10%
Rifiuti	13,7	3%
Altro	10	2%
Totale	521,0	100%

Attraverso la delibera CIPE del 19/12/2002 recante "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" è stato istituito il Comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), composto tra gli altri, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole. Il MiPAF ha presentato al CTE nel corso del 2003 le politiche e le misure di propria competenza da adottare per la riduzione dei livelli di emissione previsti nel settore agricoltura, in particolare per la riduzione dell'anidride carbonica da consumi di energia, di metano dagli stoccaggi delle deiezioni animali, del protossido di azoto dai suoli.

Per quanto concerne la riduzione delle emissioni dell'anidride carbonica da consumi di energia si evidenzia il fatto che il Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto del 1/08/2001, ha stanziato dei contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano.

Le disposizioni contenute nel decreto sono finalizzate a molteplici obiettivi tutti comunque con positivi riflessi sull'ambiente, tra questi contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico al fine di:

- ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti negativi sull'ambiente;
- ridurre i consumi di combustibile;
- ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed acustico;

Contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle strutture produttive del settore agricolo anche al fine di:

- diminuire gli effetti negativi sull'ambiente;
- migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche.

Per quanto concerne la riduzione delle emissioni di anidride carbonica da altre fonti si evidenzia innanzitutto il fatto che l'agricoltura e le foreste rappresentano di fatto i soli "carbon sinks" (depositi di carbonio) ammessi e certificabili (quindi riconosciuti) secondo il Protocollo di Kyoto. Preme sottolineare inoltre che il MiPAF, promuovendo tecniche agricole a basso impatto ambientale e a ridotto impiego di fattori tecnici, indirizza il settore primario verso la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, in particolare incentivando un uso del suolo razionale e preservando tale risorsa dal degrado. Giova ricordare che secondo studi autorevoli la biomassa vivente nel suolo supera di dieci volte la biomassa delle piante e degli animali - uomo incluso - che vivono sopra il suolo. Si ritiene quindi che il suolo sia un "carbon sink" con potenzialità ben superiori a quelle delle foreste e delle colture agrarie.

Per questo motivo il suolo deve essere considerato come il supporto fondamentale dell'attività agricola e il nodo degli equilibri ambientali.

Per quanto concerne la riduzione delle emissioni di metano, i dati forniti al CTE dal MiPAF evidenziano in primo luogo una riduzione di circa

il 10% delle emissioni di metano rispetto a quelle del 1990, cosicché, già in assenza di interventi specifici, viene più che rispettato l'obiettivo di decremento delle emissioni del 7%, fissato a livello nazionale come obiettivo di riduzione dei gas serra. Il settore zootecnico, pertanto, non solo risulta in linea con gli obiettivi fissati, ma può fornire un positivo contributo alla mitigazione delle emissioni di altri comparti produttivi.

Relativamente alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, è stato istituito un gruppo di esperti che ha predisposto un documento per la riduzione delle emissioni di NH₃ da attività agricola, in attuazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 171/2004 (norma nazionale di recepimento della Direttiva NEC 2001/81/CE).

Relativamente alla riduzione delle emissioni di ossidi di azoto si rammenta ancora una volta l'enorme potenziale di regolazione svolto sull'andamento delle emissioni di questi inquinanti da parte delle tecniche agricole adottate (per es. tecniche di lavorazione del terreno conservative comportano una minore perdita di sostanza organica del terreno, quindi una minore denitrificazione e conseguente perdita di ossidi di azoto).

Conclusioni

Sulla base delle cose dette risulta evidente che il ruolo che la riforma della politica agricola assegna all'agricoltura è sempre più quello di multifunzionalità e meno quello di fornitrice di beni alimentari. Di conseguenza le politiche del settore dovranno per il futuro essere politiche sempre più coordinate tra le diverse componenti istituzionali e le diverse Amministrazioni, centrali e regionali e in questo contesto, si ritiene che lo scollamento delle politiche di sviluppo rurale da quelle di coesione non risulta un dato molto positivo.

